

# **REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI**

**(Approvato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2021 con delibera n. 658)**

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018

## **Riferimenti normativi**

Art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Art. 45 comma 2 lettera " h" del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

## **Art. 1- Finalità ed ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi individuali per attività , progetti e/o insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.I. 129/2018. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c.

Esso è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

## **Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti.**

Per specifiche esigenze a cui l'istituzione scolastica non può far fronte con personale in servizio, si possono conferire incarichi individuali o contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze del contraente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione,.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione**

Il Dirigente può conferire incarichi individuali ad esperti per far fronte ad esigenze didattiche e formative in relazione a:

- 1) Attività di arricchimento dell'offerta formativa e specifici programmi di sperimentazione e ricerca.
- 2) Incarichi nell'ambito dei progetti P.O.N./FSE/FSR.
- 3) Incarichi di formazione rivolti a docente e personale ATA.
- 4) Consulenza tecnica a supporto dello sviluppo di particolari attività.

## **Art. 4 - Procedura per il conferimento di incarichi individuali.**

Ai fini della selezione degli esperti si procede attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

Nell'Avviso dovranno essere indicati:

a) oggetto dell'incarico; b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste; c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di incarico da affidare); d) compenso previsto e modalità di remunerazione; e) durata dell'incarico; f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature (la scuola potrà richiedere che nella presentazione delle candidature venga sottoscritto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 62/2013 e la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001);

La procedura si articolerà come segue:

A.1) Ricognizione del personale interno all'Istituzione:, ossia analisi circa la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno all'istituzione scolastica. Nel caso in cui, all'esito della fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico.

A2) In caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, si procede a verificare la sussistenza di personale in servizio presso altra istituzione scolastica mediante collaborazione plurima, ai sensi dell'art. 35 e dell'art 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Nel caso in cui, all'esito della procedura, si individui un soggetto idoneo e disponibile a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula, con il suddetto soggetto, di una lettera di incarico.

B. In mancanza di esito positivo della procedura al punto A1 e A2, si procederà alla ricerca di personale interno ad altra amministrazione o a personale esterno, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Nel caso in cui, all'esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si stipula con il suddetto soggetto un contratto di lavoro autonomo.

Le procedure elencate potranno essere espletate, anche nell'ambito di un unico Avviso che definisca l'ordine di assegnazione.

Si precisa che, ove la procedura per la selezione di una figura professionale sia espletata nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari, si seguiranno, in via esclusiva, le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione competente per lo specifico progetto

#### **Art. 5 Deroghe alle procedure comparative**

Il ricorso a procedure comparative può essere derogato in circostanze particolari. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità i seguenti casi:

- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico o di procedura comparativa andata deserta;
- prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o che si svolgono in un arco temporale limitato, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

L' affidamento diretto di incarichi viene previsto anche qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa.

### **Art. 6 - Requisiti tecnico professionali- criteri generali**

I requisiti tecnico professionali richiesti saranno articolati secondo i seguenti criteri generali:

titoli culturali : laurea, diplomi e titoli di formazione specifiche

titoli didattici e professionali : documentazione delle competenze specifiche e delle esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto e inerenti all'intervento richiesto.

Per l' individuazione del personale a cui attribuire l'incarico si procederà alla comparazione dei curricula dei candidati attribuendo specifici punteggi riassumibili in:

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; (titoli culturali)

congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato in relazione agli specifici obiettivi dell'attività per i quali è bandita la selezione (titoli professionali);

precedenti esperienze didattiche, anche considerando, quelle positivamente concluse, nella stessa Istituzione Scolastica (titoli didattici).

La selezione potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

I criteri per la valutazione dei progetti, a insindacabile giudizio della Commissione, sono i seguenti:

completezza, adeguatezza e qualità del progetto presentato dal candidato in relazione a quanto richiesto .

La gara sarà valida anche in presenza di un concorrente unico purché l'offerta sia corrispondente e congrua.

### **Art. 7 - Tipologie contrattuali**

Le istituzioni Scolastiche possono conferire Incarichi individuali con una delle seguenti modalità:

- «contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera» (art. 2222 c.c. e ss.): il rapporto negoziale che si concretizza in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente. Tali contratti, qualora abbiano

ad oggetto prestazioni intellettuali, assumono la qualifica e la disciplina proprie dei “contratti di prestazione d’opera intellettuale” (art. 2229 e ss. c.c.);

- «contratto collaborazione coordinata e continuativa» (art. 409 c.p.c.): rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzate dal committente;
- «conferimento di incarichi aggiuntivi»: nei casi in cui gli Incarichi aggiuntivi siano conferiti a personale interno o a personale delle altre Istituzioni mediante collaborazione plurima, il Dirigente Scolastico stipula con l’Incaricato un’apposita lettera negoziale, definendo le reciproche prestazioni;
- «contratto di prestazione saltuaria» (art. 54-bis, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96): contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo e secondo specifiche condizioni e modalità stabilite dalla norm

#### **Art 8 – Requisiti dei candidati**

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre essere in possesso de seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare nel caso di docente madrelingua;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali, che comportino l’esclusione dal rapporto di pubblico ;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d.*Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di **madrelinga inglese** si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 9 Determinazione dei compensi**

Per tutti i destinatari di incarico, sia interni che esterni all'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri di determinazione dei compensi :

In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97; per le attività formative cofinanziate dal F.S.E, o attività di rilevante complessità ed in presenza di professionalità uniche e di alto livello, è possibile attribuire i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97 del 17/07/1997.

E' possibile stabilire un compenso forfettario ('art. 88, comma 1, del CCNL34), il quale tenga conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e/o Associazione e delle disponibilità finanziarie programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (come compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori).

#### **Art. 9 - Stipula del contratto.**

Completato il procedimento amministrativo il Dirigente Scolastico procede alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con il personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti,

senza modificare l'impegno economico originariamente previsto.

#### **ART. 10 - Doveri e responsabilità dell'esperto**

L'esperto destinatario del contratto assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Gestire il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
  2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
  3. Predisporre, in accordo con gli insegnanti, eventuali materiali didattici necessari alla realizzazione del progetto.
- 3- Relazionare sull'andamento del progetto.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

#### **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno anche attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.